

UIC PR  
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Allegato n. 3

**REGOLAMENTO ORARIO DI LAVORO  
DEL PERSONALE AREA DIRIGENZA SANITA'**

[Handwritten mark]

F4531.0  
Seferino Rummy  
Elmora Suti  
COTC DIRIGENZA  
Rosa Rce

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]  
CIRCO FOS MEND  
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

## ART. 1- FINALITA' E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina l'orario di lavoro del personale dell'Area Sanità in servizio presso l'Azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo ridotto, sia di area ospedaliera che universitaria in convenzione. Esso viene emanato nel rispetto della normativa vigente (D.lgs. 66/2003), dei CC.CC.NN.LL. afferenti a tale Area e delle direttive nazionali e regionali in materia.


2. Il presente regolamento si pone l'obiettivo di:

- introdurre modalità di organizzazione che contemperino l'esigenza di adottare i tempi di lavoro necessari per la realizzazione del servizio e l'ottimale funzionamento delle UU.00., attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili sulla base della legislazione vigente attuata attivando anche processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi, prestando particolare attenzione alle esigenze assistenziali dell'utenza;
- assicurare il benessere psico-fisico del dirigente nell'ottica, non solo del riconoscimento del diritto del singolo, ma come bene per l'organizzazione e la collettività;
- offrire uno strumento gestionale ed organizzativo ai Responsabili delle UU.00. aziendali nell'attività di gestione del personale loro assegnato, compreso il rispetto degli obblighi contrattuali.

3. Agli effetti delle disposizioni del presente regolamento si intende per:

- orario di servizio: il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità della U.O. e l'erogazione dei servizi all'utenza;
- orario di apertura al pubblico: il periodo di tempo giornaliero che, nell'ambito dell'orario di servizio, costituisce la fascia oraria di accesso ai servizi da parte dell'utenza;
- orario di lavoro: il periodo di tempo giornaliero durante il quale in conformità all'orario d'obbligo contrattuale, ciascun dirigente assicura la propria prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio anche in funzione dell'orario di apertura al pubblico;
- servizio di guardia: è svolto all'interno del normale orario di lavoro, nelle ore notturne e nei giorni festivi, assicura la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri;
- pronta disponibilità: è caratterizzato dall'immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo di raggiungere il presidio nel tempo stabilito per affrontare le situazioni di emergenza;
- lavoro straordinario: l'art. 31 del CCNL 19/12/2019, lo qualifica come prestazioni di carattere eccezionale rispondenti ad effettive esigenze di servizio, espressamente e tempestivamente autorizzate, ai soli fini di garantire la continuità assistenziale. L'istituto del lavoro straordinario potrà quindi essere utilizzato solo per remunerare, laddove non ne fosse richiesta dal dirigente la compensazione oraria, esclusivamente le ore di presenza in servizio a seguito di una chiamata durante un turno di pronta disponibilità o a seguito di eventi del tutto eccezionali.

## ART. 2 - DEFINIZIONE ATTIVITA' LAVORATIVE DEI DIRIGENTI



Ul PR  
Molina

Giuseppe  
Etrionna y di' e

no  
Dee

AB

11/11/2023

Le prestazioni lavorative del dirigente sono così definite:

- attività istituzionali: attività assistenziali, attività di didattica, di formazione obbligatoria e ricerca e vigilanza effettuabili all'interno dell'orario istituzionalmente dovuto;
- attività di ricerca e didattica non incluse nell'orario dovuto;
- attività straordinarie: quelle effettuabili esclusivamente a seguito di chiamata in pronta disponibilità o per eventi eccezionali;
- attività aggiuntive: sono quelle effettuabili secondo gli istituti contrattuali previsti dall'art. 89, comma 2 del CCNL 23/01/2024;
- attività di tutoraggio.

Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Azienda, ispirato anche alla migliore armonizzazione con la vita privata e familiare, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno orario per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro delle strutture, con quanto previsto all'art. 27, comma 10, lettere g), h), i) CCNL) con le procedure di negoziazione di budget e con quelle previste dal presente CCNL in materia di assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, sono definiti altresì i volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse nell'ambito dell'orario di lavoro di cui al comma 2 dell'art. 27 CCNL Area Sanità, tenuto conto del comma 6 dell'art. 27 cit., e in coerenza con le risorse umane e strumentali in essere salvaguardando la sicurezza e la qualità delle cure.

### ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEI DIRIGENTI

1. L'orario di lavoro dei dirigenti con incarico non comportante Direzione di U.O.C. è confermato in 38 ore settimanali, delle quali quattro destinate ad attività non assistenziali (aggiornamento professionale, ECM, partecipazione ad attività didattiche, ricerca finalizzata), al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali correlate all'incarico affidato e, conseguentemente, agli obiettivi di budget negoziati al livello aziendale, nonché di didattica, ricerca ed aggiornamento.

2. La presenza del dirigente nei servizi ospedalieri deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza dei dirigenti è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengono nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i Servizi e le Unità Operative ove la presenza dei dirigenti deve essere garantita attraverso una turnazione per la

Gregorio  
Elenora  
Gentile

Scorpi

M3

M. G. M.

Vin  
M  
M  
M

David  
D  
D

Scorpi

UIC per M...  
copertura dell'intero arco delle 24 ore e identifica anche Servizi e Unità Operative in cui l'articolazione dell'orario di lavoro si articola su 5 o su 6 giorni settimanali.

3. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo sono tenuti al rispetto del comma 1 del presente articolo.

4. Tutti i dirigenti di cui al comma 1, indipendentemente dall'esclusività del rapporto, sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità.

5. Il dirigente è tenuto in ogni caso a rispettare l'orario di lavoro contrattualmente dovuto ed i turni di servizio predisposti nei piani di lavoro; eventuali variazioni orarie rispetto alla pianificazione mensile devono essere validate dal Direttore della U.O/Resp.

6. La durata media dell'orario di lavoro, rilevata in un arco di sei mesi, non può in ogni caso superare le 48 ore settimanali, comprese le eccedenze orarie nel rispetto delle previsioni del D.lgs 66/2003.

#### ART. 4- RISERVA DI ORE PER ATTIVITA' NON ASSISTENZIALI

1. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati, ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 23, comma 1, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in ogni caso comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.

2. L'Azienda, con le procedure di budget, può utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle quattro ore del comma 1, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure. (art. 27 comma 7 CCNL 23/01/2024).

3. Per l'utilizzo delle 4 ore per attività non assistenziali, si precisa che lo stesso verrà ulteriormente disciplinato nell'ambito del capitolo "Formazione".

#### ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

1 La programmazione dei piani di lavoro da parte dei Responsabili di Struttura deve essere fatta esclusivamente sulle 38 ore (22 per i Medici Universitari in convenzione), tenuto conto delle 4 ore dei Dirigenti ospedalieri destinate alla formazione, ex art. 27, commi 2, 4 e 6. In nessun caso possono

Gentile  
Eleonora Genti

Rosa

Rosa

AS

essere incluse nella programmazione ore aggiuntive se non per le prestazioni aggiuntive concordate con l'équipe, nel numero massimo mensile accettato da ogni singolo Dirigente della stessa équipe e preventivamente formalizzate con delibera aziendale con relativo impegno di spesa, di cui al comma 8 art 27 CCNL.

2. L'extraordinario non deve mai essere programmato, ma, se lavorato, può essere utile a consuntivo annuale al raggiungimento degli obiettivi solo nei limiti massimi del divisore 40 così come previsto dal comma 3 dell'art.27 del CCNL 23/01/2024. Tale limite è così determinato:

**Fondo risultato così come costituito al 1 gennaio dell'anno di riferimento - quota ex INAIL  
diviso il numero dei dirigenti/40 = ore per dirigente**

3. Il divisore 40 di cui al comma 3 dell'articolo 27 del CCNL identifica, pertanto, esclusivamente il limite massimo di ore che possono essere, a consuntivo annuale, attribuite al raggiungimento degli obiettivi, e non sono in nessun modo programmabili o monetizzabili.

4. L'orario prestato in più oltre quello programmato nei piani di lavoro e validato deve essere recuperato, e riportato nei piani mensili, anche su richiesta del dirigente, anche a giornate intere, e quindi anche prima della fruizione delle ferie, nell'anno di riferimento, ovvero entro i 6 mesi dell'anno successivo. Qualora, al termine dei 6 mesi, residuino ulteriori ore da recuperare, che non sia stato possibile fruire per esigenze organizzative, il recupero deve comunque aver luogo entro i successivi 6 mesi (art 27, comma 4, penultimo e ultimo periodo CCNL 23/01/2024).

In caso di debito orario di ogni dirigente, lo stesso dovrà essere recuperato di norma entro il trimestre successivo e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, pena la decurtazione del corrispondente trattamento economico, fatti salvi provvedimenti disciplinari in caso di reiterate inadempienze.

## **ART. 6 – ORARIO DI LAVORO DEI DIRIGENTI CON INCARICO DI DIREZIONE DI UNITA' OPERATIVA COMPLESSA**

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Azienda, i Direttori di U.O.C. assicurano la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti, per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare in attuazione di quanto previsto dal vigente contratto di lavoro nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.

2. I Direttori di U.O.C. comunicano al proprio Direttore di Dipartimento, tramite gli strumenti informativi messi a disposizione dall'Azienda, la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, etc.) ed i giorni ed orari

Geoffrey Zung  
Eleonora Gentile

P. P. P.

P. P. P.

01/11/21  
dedicati alla attività libero professionale intramuraria. Assicurano comunque la presenza quotidiana in servizio e comunque nel rispetto della misura minima oraria esigibile.

3. Al fine di rilevare la presenza in servizio dei Direttori di U.O.C. viene utilizzato il sistema informatizzato.

4. Ai soli fini del calcolo delle ferie, assenze e congedi, anche l'orario di lavoro dei direttori di struttura complessa si considera articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 36 minuti e di 6 ore e 20 minuti.

5. L'Azienda, nell'ambito dello specifico regolamento relativo alle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) può concordare con i direttori di struttura complessa l'applicazione del relativo istituto in conformità all'art. 27, comma 8 (Orario di lavoro dei dirigenti) laddove, in via subordinata, non vi sia sufficiente adesione da parte dell'equipe a fronte delle necessità rappresentate dall'Azienda.

#### ART. 7 – ORARIO DI SERVIZIO DEI DIRIGENTI DELL'AREA SANITA'

1. Nelle strutture in cui operano dirigenti dell'Area Sanitaria, va assicurato il servizio diversificato in relazione al tipo di prestazione e precisamente:

- copertura H24 per tutti i giorni alla settimana con riferimento a tutte le strutture di degenza ospedaliera;

- copertura, di norma, dalle ore 8 alle 20, dal lunedì al venerdì ovvero dal lunedì al sabato in base alla articolazione aziendale dell'orario di lavoro su 5 o su 6 giorni alla settimana, in tutti i casi in cui la struttura svolga funzioni non collegate al ciclo della continuità assistenziale o di coordinamento, organizzazione e supporto di attività sanitarie.

2. L'orario di servizio di cui al precedente comma 1, lettera a), va assicurato mediante:

a) presenza attiva dalle ore 8 alle ore 20 su cinque giorni alla settimana per le Strutture con articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni/settimana e su sei giorni settimanali per le Strutture con articolazione su sei giorni/settimana;

b) turni di guardia H24, turni notturni e festivi di pronta disponibilità integrativa e turni di pronta disponibilità sostitutiva nei Servizi e nelle Unità Operative, così come previsti nel CCNL 23-01-2024 e come ulteriormente programmati nel Piano aziendale delle Emergenze Urgenze.

3. E' onere del Dirigente Responsabile di Struttura provvedere mensilmente alla verifica dell'orario di lavoro. In caso di eccedenza procede alla validazione e compensazione di tale maggiore orario ovvero a motivare la mancata validazione entro 60 giorni dalla scadenza del mese di riferimento. Il tutto in conformità a quanto previsto all'art. 27 del CCNL 2019-2021 e dell'art. 3 del presente regolamento.

Decorso tale termine le eccedenze orarie così come rilevate, sono validate.

gestore  
Eleonora Gatti

Federico

Adriano

Alberto

## ART. 8 – PROGRAMMAZIONE DEI TURNI DI SERVIZIO MENSILI E VARIAZIONI DI TURNO

1. I Direttori di U.O.C. e Responsabili di U.O.S.D. in cui prestano servizio i Dirigenti, hanno l'obbligo di trasmettere mensilmente entro il giorno 20 del mese precedente alla Direzione Medica di Presidio (D.M.P.) ed alla UOC Risorse Umane con nota formale, i piani di lavoro relativi alla Struttura da loro diretta, redatti in conformità a quanto previsto dall' articolo 27 del CCNL 23-01-2024.

L'inosservanza di tale obbligo comporta l'avvio di procedimenti disciplinari

I ridetti piani di lavoro dovranno comprendere sia i prospetti dei turni di guardia e pronta disponibilità integrativa e/o sostitutiva nel rispetto del Piano aziendale delle emergenze urgenze e delle norme contrattuali in vigore, sia i turni di servizio giornalieri programmati in relazione alle esigenze assistenziali.

2. Le variazioni di turno devono essere concordate e validate dal Direttore U.O.C. o Dirigente U.O.S.D.

3. Il Direttore di Dipartimento, Il Direttore Medico di Presidio e l'Area Gestione del Personale verificano la trasmissione dei piani di lavoro mensili e la conformità degli stessi rispetto alla normativa in materia di orari di lavoro e riposo, segnalando formalmente eventuali difformità rispettivamente ai diretti interessati.

4. Il principio di flessibilità in materia di orario di lavoro dei dirigenti non deve interferire con la funzionalità dell'Unità Operativa, ma deve essere funzionale ad una migliore assistenza.

Ciascun Dirigente è tenuto comunque ad articolare la propria prestazione lavorativa su cinque o su sei giorni lavorativi, così come formalmente autorizzato dall'Azienda, per rapportarla alle esigenze della Struttura/Servizio cui è assegnato.

## ART. 9 – IMPEGNO ORARIO AGGIUNTIVO

1. In via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, l'Azienda potrà, nei limiti del budget disponibile, acquisire prestazioni aggiuntive, allo scopo di ridurre le liste di attesa, soprattutto in presenza di carenza di organico e di impossibilità, anche momentanea, di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge. L'acquisizione di tali prestazioni aggiuntive avverrà unicamente in accordo con l'équipe interessata e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia, nonché dell'art. 7, co.1, lett. b (Confronto regionale), giuste previsioni di cui all'art. 89, co. 2 e ssgg CCNL 2019-2021.

## ART. 10 - LAVORO STRAORDINARIO

*Georges Jung*  
*Elio Maria Gatti*

*Renzo Pao*

*Fato*  
*My*  
*Alcub*

01/11/21  
P. P. P.

1. Le prestazioni di lavoro straordinario consentite e monetizzate ai soli dirigenti di cui all'art. 31 del CCNL 2019-2021 (dirigenti con incarico professionale o di U.O. semplice), nel rispetto delle disponibilità presenti nel relativo fondo contrattuale, sono previste per le seguenti ipotesi:

- attività prestata, in caso di chiamata in regime di pronta disponibilità;
- attività non programmabili connesse ad eventi eccezionali non prevedibili, debitamente certificati dal Direttore della Struttura e ratificati dalla direzione Medica di Presidio, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.

2. Tali prestazioni possono essere compensate, a domanda del dirigente, con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro i quattro mesi successivi, giusta previsione di cui all'art. 31, co. 2 CCNL 2019-2021.

#### **ART. 11- RIPOSO (GIORNALIERO e SETTIMANALE) E RECUPERO PSICO-FISICO**


1. Richiamato il D.Lgs. 66/2003, al fine di consentire il recupero psico-fisico dei dipendenti, tra un orario di lavoro ed un altro è necessario il rispetto del limite minimo di 11 ore continuative di riposo nell'arco di un giorno. All'uopo la Circolare n. 8/2008 del Ministero del Lavoro stabilisce che le 24 ore di riferimento per le 11 ore di riposo si calcolano dal momento di inizio dell'attività lavorativa nella giornata. Pertanto, non può esserci la ripartizione 00,00 – 24,00 e dunque l'orario di lavoro è pianificato, ove ne ricorra la necessità, in modo da garantire un periodo di 11 ore di riposo consecutivo nelle 24 ore, e un riposo settimanale di 24 ore consecutive ogni 7 giorni di lavoro.

2. Riposo nelle 24 ore: come precedentemente detto le 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore vanno calcolate dall'ora di inizio della prestazione lavorativa per cui il riposo può intercorrere anche tra periodi lavorativi svolti in giornate diverse.

3. Riposo nei 7 giorni: in caso di oggettive e documentate necessità il riposo settimanale può essere posticipato non oltre il 13° giorno dall'inizio della turnazione. In tal caso il dipendente dovrà fruire di 2 giorni di riposo entro il 14° giorno.

4. Dopo l'effettuazione del Servizio di Guardia notturna o della turnazione notturna, è prevista la fruizione immediata, in ambito diurno, di 11 ore di riposo obbligatorio e continuativo per garantire l'effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l'inizio di quella successiva. Il Dirigente è tenuto a prolungare il servizio solo ed esclusivamente ove questo non possa essere adeguatamente assolto da un altro Dirigente.

5. Nel periodo di riposo successivo alla Guardia o alla turnazione di 12 ore non può essere svolta attività libero-professionale o prestazioni aggiuntive ai sensi dell'articolo 89, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 27 comma 17 del CCNL 2019-2021.

  
Giovanni Zucchi  
Eliomaria Gatti





Carlo



## ART. 12 – PRONTA DISPONIBILITA'

1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nei tempi fissati dal piano annuale delle emergenze che l'Azienda predispone entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento in relazione alla dotazione organica e agli aspetti organizzativi delle strutture.

2. L'istituto della pronta disponibilità è utilizzato esclusivamente nei giorni festivi e notturni; è vietato il suo utilizzo quale espediente per assicurare comunque una presenza in servizio che, nelle ore diurne, va garantita utilizzando il normale orario di lavoro.

3. Sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua e in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell'unità nel rispetto degli standard di sicurezza e dei protocolli aziendali sulle singole attività.

4. Il servizio di pronta disponibilità può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia dell'art. 29 del CCNL 2019-2021. E' assicurato utilizzando i dirigenti appartenenti alla stessa Unità Operativa per la quale il servizio è istituito, così garantendo le necessarie competenze specialistiche. Nei servizi di Anestesia e nelle unità operative di Rianimazione e Terapia Intensiva è prevista esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Nei servizi ospedalieri il dirigente non può essere posto in pronta disponibilità su più sedi della stessa unità operativa o su più presidi. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compreso quello di U.O.C. Il servizio di pronta disponibilità deve essere distribuito in turni uniformi fra tutti i componenti l'equipe.

5. Ai Direttori di Struttura complessa, ove prestino servizio in pronta disponibilità, non è corrisposto alcun compenso, in quanto il trattamento economico in godimento degli stessi è già omnicomprensivo, fatta salva la corresponsione della prevista indennità di pronta disponibilità.

6. Il servizio di pronta disponibilità ha durata massima non prorogabile, di dodici ore e minima di quattro ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive.

Non potranno essere previsti per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità calcolati come media mensile massima nell'arco di un quadrimestre e in ogni caso non sono programmabili non nel bimestre (mese corrente e mese successivo) più di dodici servizi medi mensili complessivi intesi come somma dei turni di pronta disponibilità e dei turni di guardia (art 29 comma 2 CCNL 2019-2021) e comunque sempre nel rispetto delle disposizioni del DLgs 66/2003.

7. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità oraria, come previsto dal CCNL vigente. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata, a richiesta del dirigente, come recupero orario.

Gustavo Zucchi  
Eleonora Gentile

Paolo Pao

Roberto Pao

vic  
PM  
Maha

8. La chiamata notturna in pronta disponibilità sospende il riposo, che comunque deve essere fruito secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 30 del CCNL 2019-2021.

9. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta, a domanda, un giorno di riposo compensativo, senza riduzione del debito orario settimanale, concordato con il responsabile della struttura, laddove non vi sia stata chiamata in servizio.

10. Il servizio di pronta disponibilità non può coincidere con il giorno di riposo settimanale, né con altre giornate intere di assenza, ad eccezione dei recuperi orari.

11. Per l'organizzazione delle modalità e procedure da osservare in caso di chiamata, si rinvia al relativo. Regolamento aziendale.

### ART. 13 – SERVIZIO DI GUARDIA NOTTURNA E FESTIVA


1. Per il servizio di guardia si intende la presenza del dirigente in servizio per unità operativa (divisionale) o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee (inter-divisionali) nelle ore notturne - dalle ore 20,00 alle ore 8,00 - e nei giorni festivi - dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

2. Resta fermo il rispetto di quanto previsto nell'Allegato 1 del CCNL 2019-2021, che prevede che le parti si diano atto che il servizio di guardia in generale va organizzato per unità operativa:

- nei servizi di pronto soccorso;
- in tutte le strutture ove esistano terapie intensive (Anestesia e Rianimazione, Utic, Terapia Intensiva Neonatale ect...) e semi - intensive (rianimatorie, cardiologiche, respiratorie, metaboliche, ecc.);
- ove esista una unità ictus di II livello;
- Radiodiagnostica
- Neuroradiologia;
- attività di alta specialità di cui al D.M. del Ministero della Salute del 29 gennaio 1992.

3. In tutte le altre UU.OO. la guardia può essere organizzata, in via eccezionale e per gravi carenze d'organico, in forma dipartimentale (ex interdivisionale). In tal caso il servizio di guardia è da riferirsi ad Unità Operative appartenenti ad aree con particolari affinità cliniche (medica, chirurgica e dei servizi), tenuto conto delle omogenee competenze necessarie (discipline equipollenti), in un unico padiglione, con un numero di posti letto da gestire non superiore a 60, oltre il quale deve essere prevista la presenza in servizio di 2 dirigenti.

4. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi i Direttori di U.O.C. che tuttavia possono rendersi disponibili a svolgere tale servizio esclusivamente laddove non vi siano dirigenti in numero sufficiente, applicando conseguentemente il comma 5 dell'articolo 29 del CCNL 2019-2021 ed è distribuito uniformemente tra i componenti dell'equipe.



Gerardo J...  
Eleanora G... &

Paolo P...

Paolo P...  
Ripubb...

5/2/2021

5. Il servizio di guardia è svolto all'interno del normale orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto in materia di prestazioni aggiuntive dall'art. 89 CCNL 2019.

6. In ogni caso il servizio di guardia va disciplinato secondo il combinato di cui all'art. 29, comma 5 e 89 comma 6 del CCNL 2019-2021.

7. Il turno di guardia non deve superare le 12 ore continuative. Può essere previsto il turno di guardia diurno e festivo per una durata minima non inferiore alle 6 ore.

8. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia all'art. 29 CCNL 2019-2021.

#### ART. 14 - UTILIZZO DEL BADGE

1. La rilevazione dell'orario di lavoro deve essere effettuata con sistema informatizzato e con le stesse modalità per tutti i dirigenti, compresi i Direttori di U.O.C.

2. L'orario di lavoro è registrato personalmente, di regola, presso il terminale marcatempo allocato all'interno della U.O. di appartenenza, ovvero presso quello più prossimo, mediante l'utilizzo del badge elettronico personale o con ulteriori modalità che l'Azienda dovesse introdurre nel corso del tempo.

3. Il dirigente ha inoltre l'obbligo di custodire il proprio badge fra gli effetti personali e di effettuare sempre personalmente la timbratura.

4. In caso di smarrimento o deterioramento del badge magnetico il dirigente deve comunicare tempestivamente all'Area Risorse Umane che provvederà alla sostituzione. In caso di smarrimento reiterato, il dirigente è tenuto a contribuire nella misura di € 5,00 corrispondente a quota parte del costo del badge e della sua riproduzione. Tale somma verrà trattenuta automaticamente in busta paga. In caso di ritrovamento del badge smarrito, il dirigente è tenuto a riconsegnarlo immediatamente.

#### ART. 15- RILEVAZIONE PRESENZE


1. Il rispetto dell'orario di lavoro e l'attestazione regolare della presenza in servizio, come pure l'attestazione della pausa, sono precisi obblighi del dipendente.

2. I dipendenti sono tenuti a registrare personalmente l'entrata/uscita e le eventuali pause. Il controllo è rimesso al dirigente responsabile della Struttura.

3. I dipendenti dovranno rispettare nell'arco della giornata il numero delle timbrature in coerenza con il Piano di lavoro.

4. Nel caso eccezionale di mancato utilizzo del badge per l'intera giornata, ovvero in entrata o in uscita, il dipendente segnala su piattaforma IRISWEB al Direttore/Responsabile della struttura, in maniera tempestiva, sotto la propria responsabilità e in forma di autocertificazione, l'orario di ingresso

112 Ppd  
Mora



Gerardo Juncos  
Eleonora Gatti



UCL Pd Nov  
e/o uscita dal lavoro. Il Direttore/Responsabile della Struttura prende atto degli orari di ingresso e/o uscita indicati dal dipendente.

5. Nel caso eccezionale in cui il mancato utilizzo del badge riguardi un Direttore/Responsabile della Struttura, questi comunica direttamente e sotto la propria responsabilità e in forma di autocertificazione, l'orario di ingresso e/o uscita dal lavoro.

6. Il dipendente può assentarsi dal luogo di lavoro durante l'espletamento dell'orario di servizio, nei casi consentiti, solo previa autorizzazione del Direttore di afferenza o del suo sostituto. L'assenza temporanea, per ragioni personali, dal luogo di lavoro deve essere registrata mediante l'utilizzo personale del badge elettronico.

7. Per i comportamenti in violazione del presente articolo, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regolamentare in materia

8. Il Direttore di Struttura provvede alla verifica dell'orario di lavoro effettuato dai dirigenti dell'Area Sanitaria a lui assegnati, utilizzando le piattaforme informatizzate aziendali.

#### ART. 16 - NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale, vigenti in materia ed al vigente CCNL.

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione con atto deliberativo e sostituisce, nelle materie del medesimo disciplinare, tutti gli accordi stipulati a livello decentrato.

Le clausole che risultino in contrasto con la normativa vigente, ovvero lo diventino per sopravvenuto intervento del legislatore, si intendono automaticamente decadute.

Giuseppe Juncà  
Eleonora Gentile

Paolo P. B.

Paolo P. B.

Paolo P. B.

Paolo P. B.

Paolo P. B.

Paolo P. B.